

**TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AI PREMI**  
**CONTRIBUTI E COMPENSI**  
**CORRISPOSTI DALLA F.I.S.E.**  
**E DAGLI ALTRI OPERATORI DEGLI SPORT EQUESTRI**

Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire una veloce guida per la corretta applicazione della normativa in materia di ritenute alla fonte, con particolare riferimento alle casistiche rinvenibili nel mondo degli Sport Equestri, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2018.

Tale normativa fiscale di riferimento, prevede trattamenti agevolativi differenziati per le diverse tipologie di Enti che operano nel Settore, per questo motivo l'esemplificazione viene rappresentata su cinque tabelle di cui le prime tre (a, b, c) riguardano le erogazioni fatte dalla F.I.S.E.;, mentre le altre due (d, e) le erogazioni effettuate dagli altri operatori.

Le **somme** erogate a soggetti che si sono dichiarati al fisco imprenditori, artisti o professionisti del Settore (**titolari di partita IVA**), vengono attratte in dette sfere reddituali assumendo rilevanza ai fini **IVA**. In tal caso **Compensi** e **Premi** devono essere assoggettati ad IVA ad aliquota ordinaria, mentre i **Contributi propriamente detti** rimangono esclusi per carenza del presupposto oggettivo. Per restare tali, i Contributi non devono essere subordinati ad "*obbligo di fare, non fare o permettere*" del percipiente, nel caso contrario essi diventano pagamento di una prestazione di servizio, acquisendo il presupposto oggettivo per applicazione dell'IVA.

E' opportuno ricordare che per i "montepremi" messi in palio durante le manifestazioni sportive dilettantistiche, non è applicabile la previsione dell'art. 30 del D.P.R. n.600/1973 (ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa -

Cod.Trib.1047) in quanto destinata “ai Premi occasionalmente erogati, in occasione di competizioni sportive, a titolo di liberalità da terzi che comunque non operino nell'ambito dell'attività Sportiva cui la manifestazione si riferisce, e per i quali premi la erogazione nell'ambito della manifestazione sportiva può definirsi puramente accidentale (es.: premi messi in palio da una Autorità, premi in natura messi in palio da proloco, tifosi, amatori, ecc.).

(Risoluz.Min.Finanze n.466 del 17/03/1992)

**a) PREMI** corrisposti dalla **FISE** in occasione di manifestazioni sportive equestri :

(D.L.417/1991 art.5; DPR 600/1973 art.28, comma 2)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Cavaliere residente o meno in Italia	100%	4%	Imposta	1051	NO
Cavaliere residente o meno in Italia titolare di partita IVA	100%	4%	Imposta	1051	22%
Proprietario/Allevatore persona fisica non titolare di partita IVA	100%	4%	Imposta	1051	NO
Proprietario/Allevatore persona fisica titolare di partita IVA	100%	4%	Acconto	1051	22%
Proprietario/Allevatore persona giuridica non titolare di partita IVA	100%	4%	Imposta	1051	NO
Proprietario/Allevatore persona giuridica titolare di partita IVA	100%	4%	Acconto	1051	22%

L'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello F.I.S.E. n.954-265/2015, ha chiarito che l'aliquota del 4% si applica indistintamente anche ai premi corrisposti a soggetti non residenti.

**b) Premi** corrisposte dalla **FISE NON** in occasione di manifestazioni sportive equestri (sovrappremi), **Compensi** corrisposti ad Atleti Tecnici e Giudici e **Compensi** corrisposti ad altri soggetti:

(DPR 917/1986 Art.67, comma 1, lett. m); L.133/1999 art.25; DPR 600/1973 art.25)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Cavalieri, tecnici, giudici e collaboratori amministrativo gestionali, residenti o meno in Italia.*	fino a €10.000,00	Esclusi			NO
	da €10.000,00 a €30.658,28	23%	Imposta	1040	
		Add.le Regionale	Imposta	3802	
		Add.le Comunale	Imposta	3848	
	oltre €30.658,28	23%	Acconto	1040	
		Add.le Regionale	Acconto	3802	
Add.le Comunale		Acconto	3848		
Lavoro autonomo occasionale residente in Italia.**	100%	20%	Acconto	1040	NO
Lavoro autonomo occasionale non residente in Italia.**	100%	30%	Imposta	1040	NO

\* Non devono essere considerati i rimborsi per trasferte documentati a "piè di lista":

- I rimborsi citati unitamente ai compensi di cui alla 1<sup>a</sup> fascia (entro €10.000), non hanno rilevanza tributaria per i percipienti e non devono essere dichiarati;

- I compensi di cui alla 2<sup>a</sup> fascia (€10.000 < > €30.658,28) devono essere dichiarati solo in caso in cui il percipiente è titolare di altri redditi imponibili;

- I compensi di cui alla 3<sup>a</sup> fascia (oltre €30.658,28) devono essere sempre dichiarati.

\*\* Assoggettamento a contribuzione "INPS Gestione Separata" (L.335/95), oltre €5.000 o oltre i 30 giorni di rapporto nel corso di un anno solare.

La Risoluzione del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* del 27 gennaio 2016, Prot.37-0001537, emessa in risposta ad interpello congiunto CONI / ANCL, ha chiarito che le Federazioni Sportive Nazionali possono continuare ad avvalersi delle “collaborazioni coordinate e continuative”, rendendo di fatto utilizzabile per questi rapporti il trattamento fiscale agevolato di cui all’art.67, comma 1, lett. m) del TUIR(L.133/1999).

La citata norma agevolativa resta sempre esclusa per le prestazioni professionali, artistiche ed imprenditoriali nonché per il lavoro subordinato.

I rimborsi spese a “*piè di lista*” (documentati), per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente restano esclusi da ogni tipo di tassazione, così come disposto dall'art.69, comma 2 del TUIR. Sono considerate spese documentate anche le indennità chilometriche purché corredate da tutta la documentazione idonea a identificare le percorrenze stradali, l'autoveicolo utilizzato ed il costo chilometrico di riferimento che deve essere nel limite delle tabelle ACI.

**c) CONTRIBUTI** corrisposti dalla **FISE**:

(comma 4, art.90, L.289/2002; DPR 600/1973 art.28, comma 2)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Società / Allevatore NON titolare di reddito d'impresa	100%	4%	Imposta	1045	NO
Società / Allevatore titolare di reddito d'impresa	100%	4%	Acconto	1045	NO
A.S.D. / S.S.D. affiliate alla FISE NON titolari di reddito d'impresa	NO	NO			NO
A.S.D. / S.S.D. affiliate alla FISE titolari di reddito d'impresa	100%	4%	Acconto	1045	NO

**d) Somme corrisposte da ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:**

(DPR 917/1986 Art.67, comma 1, lett. m); L.133/1999 art.25; DPR 600/1973 art.25)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Cavalieri, tecnici, giudici e <b>collaboratori amministrativo gestionali*</b> , residenti o meno in Italia.**	fino a €.10.000,00	Esclusi			NO
	da €.10.000,00 a €.30.658,28	23%	Imposta	1040	
		Add.le Regionale	Imposta	3802	
		Add.le Comunale	Imposta	3848	
	oltre €.30.658,28	23%	Acconto	1040	
		Add.le Regionale	Acconto	3802	
Add.le Comunale		Acconto	3848		
Proprietario/Allevatore persona fisica non titolare di partita IVA	100%	20%	Acconto	1040	NO
Proprietario/Allevatore persona fisica titolare di partita IVA	100%	20%	Acconto	1040	22%
Proprietario/Allevatore pers. giuridica non titolare di reddito d'impresa	NO	NO			NO
Proprietario/Allevatore pers. giuridica titolare di reddito d'impresa	NO	NO			22%
Lavoro autonomo occasionale residente in Italia.***	100%	20%	Acconto	1040	NO
Lavoro autonomo occasionale non residente in Italia.***	100%	30%	Imposta	1040	NO

\* Le collaborazioni delle "SSD Lucrative" sono considerate "redditi di lavoro dipendente assimilato" (Art.50 TUIR).

\*\* Non devono essere considerati i rimborsi per trasferte documentati a "piè di lista":

- I rimborsi citati unitamente ai compensi di cui alla 1^ fascia (entro €.10.000), non hanno rilevanza tributaria per i percipienti e non devono essere dichiarati;

- I compensi di cui alla 2^ fascia (€.10.000 < > €.30.658,28) devono essere dichiarati solo in caso in cui il percipiente è titolare di altri redditi imponibili;

- I compensi di cui alla 3^ fascia (oltre €.30.658,28) devono essere sempre dichiarati.

\*\*\* Assoggettamento a contribuzione "INPS Gestione Separata" (L.335/95), oltre €.5.000 o oltre i 30 giorni di rapporto nel corso di un anno solare.

e) PREMI corrisposti da **COMITATI ORGANIZZATORI** (enti commerciali) e **SOCIETA'** :

(DPR 600/1973 art.25)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, <b>persona fisica non titolare</b> di partita IVA, residente in Italia	100%	20%	Acconto	1040	NO
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, <b>persona fisica titolare</b> di reddito d'impresa, residente in Italia	100%	20%	Acconto	1040	22%
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, <b>persona fisica non titolare</b> di partita IVA, residente all'Estero	100%	30%	Imposta	1040	NO
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, <b>persona fisica titolare</b> di partita IVA, residente all'Estero	100%	30%	Imposta	1040	22%
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <b>non titolare</b> di reddito d'impresa, residente in Italia	NO	NO			NO
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <b>titolare</b> di reddito d'impresa, residente in Italia	NO	NO			22%
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <b>non titolare</b> di reddito d'impresa, residente all'estero	NO	NO			NO
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <b>titolare</b> di reddito d'impresa, residente all'Estero	NO	NO			22%
Lavoro autonomo occasionale residente in Italia.*	100%	20%	Acconto	1040	NO
Lavoro autonomo occasionale non residente in Italia.*	100%	30%	Imposta	1040	NO
* Assoggettamento a contribuzione "INPS Gestione Separata" (L.335/95), oltre €5.000 o oltre i 30 giorni di rapporto nel corso di un anno solare.					

Roma 10 febbraio 2018

Studio Associato Torresi

Dr. Antonello Altobelli